

SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI WHISTLEBLOWING

*Approvato con Decreto del Commissario nr. 06 del
06/02/2024*

PREMESSA

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'ISTITUTO COSTANTE GRIS con il presente regolamento vuole adottare una procedura per la gestione delle segnalazioni.

Il nostro ordinamento mira a far in modo che i dipendenti e i collaboratori dell'Ente nonché dipendenti e i collaboratori delle aziende che prestano opere e servizi per la PA possano segnalare illeciti. ma perché ciò possa avvenire, è necessario che il segnalante non si senta minacciato da eventuali ritorsioni (minacce, violenze, mobbing, valutazioni negative, demansionamenti, affidamento di incarichi impropri, etc.).

Per tali motivi il legislatore è intervenuto con una serie di tutele poste a protezione del soggetto segnalante.

L'Ente ha già da tempo istituito in canale dedicato per le suddette segnalazioni che garantiva la riservatezza necessaria, attraverso apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione ovvero al Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RPTC.

E' già attivo un canale di segnalazione esterna con un collegamento link all'ANAC.

Oggi, in ottemperanza alla modifica normativa, l'Istituto Costante Gris sentite le rappresentanze sindacali, ha attivato la piattaforma Whistleblowing PA sul sito istituzionale dell'Ente per le segnalazioni interne che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la gestione del canale interno è affidata al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

CHI E' IL WHISTLEBLOWER

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- i dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo

pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);

- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

QUANDO SI PUO' SEGNALARE

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (nel caso dei pensionati)

COSA SI PUO' SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in violazioni delle normative nazionali e/o europee:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

Violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente
Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

CANALE INTERNO

La gestione del canale di segnalazione è affidata al RPCT garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- In via telematica, mediante portale presente in calce sul sito istituzionale dell'Ente <https://l'Istituto Costante Gris .whistleblowing.it/#/>
- In modalità cartacea in forma scritta, indirizzata in **via riservata** al RPCT – Direttore Coordinatore L'ISTITUTO COSTANTE GRIS;
- In forma orale, chiedendo un incontro diretto al RPCT – Direttore Coordinatore L'ISTITUTO COSTANTE GRIS.

Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data del ricevimento.

CANALE ESTERNO

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'**ANAC** <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>. E' possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

DIVULGAZIONE PUBBLICA
Stampa o mezzi elettronici in grado di raggiungere un numero elevato di persone
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
DENUNCIA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE

IL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTEMPLATO DAL DECRETO

Le misure si applicano:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela della riservatezza:

- a) Divieto di rivelare l'identità del segnalante:
 - l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni

- il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

b) la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

c) nel procedimento penale, contabile e disciplinare è tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate dalla segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

Protezione dalle ritorsioni e inversione dell'onere della prova

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il Legislatore ha accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»*.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'Anac

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi)

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.